



Oggetto: **coronavirus – misure urgenti di sostegno per le imprese – Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 (GU n. 53 del 2 marzo 2020)**

È stato pubblicato il decreto legge contenente le prime misure urgenti approvate dal Governo per sostenere famiglie, lavoratori e imprese in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Di seguito, le misure di maggiore interesse per la categoria.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (articolo 8)

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, **che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato**, sono sospesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020:

- **i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.**

I versamenti predetti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Le ritenute, i contributi previdenziali nonché assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria già versati non sono rimborsabili.

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici (articolo 28)

Titoli di viaggio - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, **ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione** dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestres stipulati:

a) dai **soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena** con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai **soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento** da aree interessate dal contagio (zone rosse), come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) dai **soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena** con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;



d) **dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio (zone rosse)**, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) **dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici** o procedure di selezione pubblica, **a manifestazioni** o iniziative di qualsiasi natura, **a eventi** e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, **annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti**, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; **in questa ipotesi occorre attestare la programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o eventi;**

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistato in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

I soggetti che si trovano in una delle condizioni sopra elencate, devono comunicare al vettore il ricorrere di una situazione di impossibilità sopravvenuta, entro 30 giorni decorrenti:

- dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere da a) a d);
- dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui alla lettera e);
- dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui alla lettera f).

Il vettore, entro 15 dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

Pacchetti turistici - I soggetti che si trovano nelle condizioni di impossibilità sopra elencate, possono esercitare il diritto di recesso (articolo 41 del Codice del turismo) dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio (zone rosse).

In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

In relazione alle ipotesi di cancellazione delle gite scolastiche, nel periodo di vigenza del divieto (dpcm 1° marzo 2020 – sospese fino al 15 marzo 2020), il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.